

Al Sig. Sindaco
SEDE

Al Sig. Segretario Comunale
SEDE

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

MOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La situazione dell'impiantistica sportiva nel nostro Comune è drammatica essendoci gravi criticità strutturali;
- che tale situazione determina una impossibilità e/o limitazione nel normale svolgimento di attività sportive sia per tutti gli appassionati sia per le società sportive oltre che un grande sacrificio economico e personale;
- il perpetrarsi di tale circostanza potrebbe determinare, anzi ha già determinato come per alcune società sportive, la cessazione di rappresentazione calcistica locale dopo decenni di gloriosa storia;
- E' notizia di questi mesi che Il "Città di S.Agata Calcio" è stata costretta a chiedere "asilo" a Capo d'Orlando per disputare le partite casalinghe del prossimo campionato di promozione;
- Nonchè della società sportiva "Nebrodi Calcio" che non ha potuto iscrivere la squadra al campionato di II° categoria per l'inagibilità dei campi sportivi. Gli stessi dirigenti hanno dichiarato qualche giorno addietro: *"Ci abbiamo provato in tutti i modi – dichiarano Demetrio Minniti e Pippo Foti, presidente e vice presidente della Nebrodi – avevamo già chiuso accordi con l'allenatore e diversi calciatori per partecipare con intatto entusiasmo al torneo di 2^ categoria ma ad oggi non abbiamo alcuna certezza di poter avere l'omologazione del campo di gioco. A questo punto – proseguono i due dirigenti – non ce la siamo sentita di versare la*

quota d'iscrizione (1.800 euro) col rischio di vederci costretti, tra qualche settimana, a dover peregrinare per la provincia in cerca di un campo". "Siamo delusi perché alla riunione di metà Maggio con le società sportive, l'amministrazione aveva dato rassicurazioni sulla fruibilità degli impianti ed invece oggi sappiamo tutti come stanno le cose. Qualche giorno fa – concludono Foti e Minniti – ci hanno persino convocati al comune per stabilire una sorta di regolamento per l'uso del campo ma, senza la possibilità di giocare le partite in casa, e non volendo emigrare, come invece hanno fatto altre società, preferiamo chiudere la prima squadra e proseguire, a pagamento presso strutture private, solo l'attività giovanile. Ci dispiace e chiediamo scusa a tutti quei ragazzi che contavano sulla nostra società per trovare spazio e possibilità di aggregazione disputando il campionato di seconda categoria";

- L'amministrazione comunale quindi era stata sensibilizzata sulle gravi criticità legate alle strutture sportive, ma gli appelli non sono serviti;
- Il campo sportivo "Daniele Romano" in un primo momento non ha superato lo scoglio della commissione provinciale pubblici spettacoli che nell'ultimo sopralluogo ha detto assolutamente no all'omologazione dell'impianto. Quindi i dirigenti santagatesi sono stati costretti, in un bivio tra l'abbandono ed il trasferimento, a scegliere, in onore della grande passione che li lega alla città ed alla storia calcistica locale, ad emigrare a Capo d'Orlando allo stadio Micale dove disputeranno le partite casalinghe;
- E' notizia di qualche giorno addietro che la commissione tecnica della Federazione Italiana Giuoco Calcio di Barcellona, ha certificato l'omologazione dell'impianto Daniele Romano (Rosmarino), relativamente al terreno di gioco ed agli spogliatoi.
- Un amarissimo epilogo per il calcio e lo sport santagatese!.

Considerato che:

- l'art.4 del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" prevede testualmente che: "*Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche*

a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica".

- La norma prosegue recando numerose eccezioni che però – come sempre – confermano la regola, stabilendo che sono esclusi dal divieto de quo vari soggetti i quali, per natura giuridica e attività svolta, sono ritenuti meritevoli del beneficio di deroga, tra cui, a titolo esemplificativo, le fondazioni istituite per promuovere lo sviluppo tecnologico, le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e culturali, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato e le cooperative, le organizzazioni non governative e le associazioni sportive dilettantistiche all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- vige un divieto assoluto di sponsorizzazioni da parte dei comuni, i quali *“non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”*.
- Queste ultime non sono da confondere con i “contributi”. Per “sponsorizzazione” si deve intendere la spesa effettuata per *“le finalità di segnalare ai cittadini la presenza del comune, così da promuoverne l’immagine (vedasi il parere n. 89/2013 di questa Sezione)”*.
- Per “contributi” si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono una attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini.
- Secondo i Giudici Contabili (Corte Dei Conti Sezione Regionale Di Controllo Per La Lombardia, 226/2013/PAR del 21 maggio 2013, depositata in Segreteria il 30/05/2013), il divieto di cui all’articolo 6, comma 9 del d.l. n. 78/2010 si riferirebbe a tutte le erogazioni: *“Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di*

erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.”

- *“In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria”. L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione.*
- *“Ad esser vietate sarebbero dunque le spese, da parte delle Amministrazioni pubbliche, relative ad iniziative di soggetti terzi (esempio sponsorizzazione di una squadra di calcio) mentre resterebbero ancora consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purchè per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio”.*
- Sono temi sempre attuali e di non facile lettura con moltiplicazione dei dubbi interpretativi, in particolar modo quando, puntualmente, gli enti locali si trovano a dover coniugare gli obblighi derivanti dalle politiche di limitazione della spesa pubblica con l’esigenza di organizzare sia in proprio, sia contribuendo finanziariamente alle iniziative di soggetti terzi presenti nel territorio, l’allestimento di eventi e manifestazioni finalizzati a movimentare la vita quotidiana delle comunità amministrate;
- Spesso tali iniziative sono necessarie, anzi rappresentano l'unico sbocco per la pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici dell’economia locale, per avere un rientro in termini economici delle spese affrontate dalle Amministrazioni Locali. Quindi di fatto diventa un investimento produttivo a favore della comunità perfettamente consentito;

- A tal fine la presente mozione ha lo scopo di sollecitare l'Amministrazione ad una attenta valutazione dei piani di spesa, ivi compresi quelli dei soggetti esterni ammessi a contributo, che devono essere coerenti con le finalità per le quali la legge consente l'utilizzo delle risorse pubbliche; valutando l'ammissibilità e la sostenibilità nonché la coerenza della spesa con i regolamenti e le leggi in materia di finanza pubblica;

tutto ciò premesso e considerato

SI PROPONE

al Consiglio Comunale di approvare la presente mozione che impegna il sindaco pro-tempore:

a) a valutare l'ammissibilità di un contributo economico a titolo di rimborso spese per le associazioni sportive che hanno subito disagi e costi aggiuntivi (debitamente documentati) dalle gravi criticità strutturali e non dell'impiantistica sportiva del nostro Comune;

d) in subordine impegnare l'amministrazione nonché il Consiglio Comunale a porre in essere tutte le iniziative utili ad un sostentamento economico delle associazioni sportive presenti sul territorio locale.

Sant'Agata Militello, 15.09.2015

I Consiglieri Comunali